

## **Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare**

Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale - Termine di trenta giorni ex art. 51, comma 13, CCII - Applicabilità - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 03/10/2025 (Rv. 675946 - 01) Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.